

Norme & Tributi

Dichiarazioni 24
Online dalle 10
le video-lezioni
su versamenti
e rateazioni

Nuovo appuntamento con
Dichiarazioni 24. Online dalle
10 le video-lezioni di Tonino
Morina e Matteo Balzanelli su
versamenti e rateazioni.
www.dichiarazioni24.com

Consulta
Avvocati, limite
di due mandati
contro i gruppi
di potere

Depositare le motivazioni della
Consulta sulle regole per le
candidature agli ordini
circondariali.

Giovanni Negri

— a pagina 22

I cardini della riforma

1

LE INDAGINI

Nella bozza di legge delega di riforma del Codice di procedura penale è stata introdotta una durata modellata sulla gravità dei reati: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per le condotte punite con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o unita alla pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede i casi più gravi (reati di mafia e terrorismo per esempio); un anno in tutti gli altri casi

2

SANZIONI DISCIPLINARI

Se il pubblico ministero non provvede, entro termini diversi e tarati anche in questo caso sulla gravità dei reati (3, 5, 15 mesi) a notificare l'avviso di chiusura indagine oppure non chiede l'archiviazione, allora dovrà notificare all'indagato avviso del deposito presso la sua segreteria della documentazione sulle indagini svolte, permettendone un'ampia discovery. Se il pubblico ministero non rispetterà queste indicazioni per «dolo o negligenza inescusabile» sarà soggetto a illecito disciplinare

3

LE REGOLE PROCESSUALI

L'udienza preliminare vede potenziato il ruolo di filtro, stabilendo di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentono, se confermati in giudizio, l'accoglimento del quadro accusatorio; di conseguenza è modificata anche la disciplina della richiesta di archiviazione che andrà fatta in tutti i casi di probabile mancato accoglimento delle accuse. Nello stesso tempo, ammorbidendo in maniera considerevole gli ostacoli sinora posti all'integrazione probatoria, il rito abbreviato potrà diventare un modello realmente appetibile, tenuto fermo lo sconto di pena di un terzo della pena

4

LE NOTIFICAZIONI

Una spinta alla velocizzazione dei processi penali dovrebbe essere garantita dalla nuova disciplina delle notificazioni prevista dalla legge delega di riforma. È infatti previsto che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna al solo difensore e non più anche all'imputato stesso. Opportune deroghe saranno comunque previste a garanzia della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; ad esempio, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato

5

L'APPELLO

La legge delega prevede tre nuove ipotesi di inappellabilità: 1) delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per alcune ipotesi del reato di lesioni personali colpose (anche in ambito sanitario) e per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; 2) delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità; c) delle sentenze di non luogo a procedere nei casi di cui al precedente numero 1

DENTRO I CODICI

CASSAZIONE

Imposta di registro al 3% sul decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore

Si tassa con l'aliquota del 3% di imposta di registro il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore escusso dal creditore garantito in caso di insolvenza del debitore nell'adempimento di un'obbligazione sorta nel contesto di una prestazione di servizi o di una cessione di beni soggetta a Iva. E ciò in quanto il garante chiede al giudice il rimborso di quanto ha versato al creditore (e quindi non agiona in giudizio un rapporto rientrante nel campo di applicazione dell'Iva). Lo decidono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18520 depositata ieri componendo un noto contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici.

Il tema è che il provvedimento giudiziale di condanna all'adempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto soggetto a Iva (una prestazione professionale non pagata dal cliente o il pagamento di merce venduta da un'azienda) è soggetto a imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività tra Iva e registro.

Chiuso il contrasto sulle fideiussioni per le obbligazioni da prestazioni soggette a Iva

La questione si complica nel caso delle fideiussioni a garanzia di obbligazioni derivanti da prestazioni soggette a Iva: ad esempio, il contratto di compravendita di un macchinario stipulato tra la società costruttrice e un suo cliente garantito da una fideiussione bancaria.

In caso di inadempimento del cliente, il fornitore escute il fideiussore (di solito, una banca) e essa spetta il diritto di regresso verso il debitore inadempiente: se questi non paga, il fideiussore ne chiede la condanna al fine di ottenere il

titoletto esecutivo per effettuare il pignoramento e iniziare, così, la procedura che conduce all'espropriazione dell'escutato. Ebbene, il tema è se la condanna del debitore a rimborsare il fideiussore è afferente a un rapporto compreso nel campo applicativo dell'Iva (cioè che degraderebbe l'imposta di registro alla misura fissa) o al di fuori del perimetro dell'Iva e, quindi, da registrarsi con l'aliquota del 3% prendendo come base imponibile il valore della condanna. Sul punto la Cassazione si era divisa.

Da un lato, è stata sostenuta l'opinione secondo cui il rapporto principale (tra creditore e debitore) e il connesso rapporto di garanzia (tra il debitore che procura la fideiussione, garante che la rilascia e creditore che ne beneficia) sono da considerare un tutt'uno inscindibile: cosicché, la soggezione a Iva del rapporto principale copre, in sostanza, anche il rapporto di garanzia e, quindi, la condanna del debitore principale a pagare il creditore (sicuramente soggetta a imposta di registro fissa) andrebbe osservata in modo pressoché identico alla condanna del debitore a rimborsare il fideiussore di quanto questi abbia pagato al creditore (Cassazione 14000/2014; 16192/2014; 16306/2014; 16975/2014; 24997/2015; 19365/2018).

La tesi opposta, ora accolta dalle Sezioni Unite (Cassazione 20260/2015; 20665/2015; 25702/2015; 12221/2017; 1339/2018; 2551/2018), invece scinde i due piani: un conto è il rapporto principale, soggetto a Iva, altro conto è, invece, il rimborso che il fideiussore pretende a fronte dell'escussione subita. Qui non siamo più nel campo applicativo dell'Iva e non è consentito invocare il principio di alternatività che degrada il registro alla misura fissa.

— Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privilegiato il rito abbreviato Più chance di ammettere le prove

PROCEDURA PENALE

Le notifiche dopo la prima dovranno essere effettuate al difensore dell'imputato

Tempi stretti per chiudere le indagini preliminari
Possibile una sola proroga

Giovanni Negri

Dalle notifiche alle indagini preliminari, dai procedimenti speciali ai limiti all'appello, dalle condizioni di procedibilità al giudizio monocratico. Eccola qua la riforma del Codice di procedura penale messa a punto dal ministero della Giustizia e pronta per essere architrave del disegno di legge delega che verrà presentato a giorni in Consiglio dei ministri. Ne esce un modello con un'udienza preliminare vero filtro al dibattimento e un rito abbreviato notevolmente potenziato.

Andiamo con ordine. Capito in indagini preliminari, tra quelli più delicati e sul quale maggiore sarà la distanza con l'Associazione nazionale magistrati e tuttavia cruciale visto che il maggior numero di prescrizioni matura proprio in questa fase. Sarà possibile una sola proroga di 6 mesi rispetto a termini base modulati sulla gravità delle condotte.

La durata standard delle indagini sarà di 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; 1 anno e 6 mesi dalla stessa data quando si procede per i delitti più gravi (quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, del Codice di procedura penale; dalla mafia all'associazione criminale, al terrorismo, al traffico su larga scala di stupefacenti, al sequestro di persona, ai casi più gravi di estorsione, all'omicidio, alla violenza sessuale; 1 anno in tutti gli altri casi.

Se poi il pm non provvede, entro termini diversi e modulati anche in questo caso sulla gravità dei reati (3, 5, 15 mesi) a notificare l'avviso di chiusura indagine oppure non chiede l'archiviazione, allora dovrà notificare all'indagato avviso del deposito presso la sua segreteria della documentazione sulle indagini svolte, permettendone un'ampia discovery. Se il pm trasgredirà per «dolo o negligenza inescusabile» queste prescrizioni saranno soggette a illecito disciplinare. Medesima sorte potrà colpire il pm che, dopo la notifica dell'avviso di deposito, non provvede a esercitare l'azione penale oppure a chiedere l'archiviazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore.

L'udienza preliminare dovrà servire a selezionare i rinvii a giudizio, limitandoli ai casi in cui gli elementi acquisiti permettono l'accoglimento del quadro accusatorio. Le Procure dovranno individuare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; la sentenza di non

luogo a procedere dovrà essere semplificata con il riferimento ai soli motivi imprescindibili su cui è fondata la decisione.

Per quanto riguarda le notifiche, la bozza di legge delega stabilisce che tutte le comunicazioni all'imputato non detenuto successive alla prima dovranno essere effettuate attraverso consegna al difensore. La prima comunicazione dovrà contenere anche l'avviso esplicito che tutte le notifiche successive saranno effettuate all'avvocato difensore e che l'imputato ha il dovere di comunicare al suo legale il recapito dove andranno effettuate le comunicazioni. In ogni caso, a rendere meno indigesta la previsione per gli avvocati, è contemporaneamente previsto che l'omessa o ritardata comunicazione all'imputato, ascrivibile alla condotta di quest'ultimo, non costituisce inadempimento del mandato professionale.

E, ancora, disposizioni specifiche sono dedicate al giudizio abbreviato (ammorbidendo l'ipotesi dell'integrazione probatoria), a quello im-

mediato e al procedimento per decreto, nel tentativo di renderli un po' più appetibili. Inappellabili, di norma, le sentenze di proscioglimento e non luogo a procedere per reati puniti con la pena pecuniaria e le sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità.

L'intervento è stato presentato ieri dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, alle rappresentanze dell'avvocatura e all'Anm. Da parte delle Camere penali, sottolinea il segretario Eriberto Rosso, c'è il riconoscimento per il metodo di confronto seguito, anche se le misure messe in campo non avranno verosimilmente l'effetto atteso di accelerazione dei giudizi e non fanno certo venire meno l'osilità dei penalisti alla riforma della prescrizione. Il Cnf, invece, per bocca del presidente Andrea Mascherin ha espresso il massimo favore per l'allargamento delle ipotesi di definizione dei giudizi prima del dibattimento e per l'estensione delle facoltà difensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



“Ho deciso di cedere il mio studio...”

#mpostories

...che ho costruito in oltre 40 anni di attività come ragioniere commercialista. Tanti sacrifici, lavoro e soddisfazioni da non buttare via... Solo che l'età, il delicato tema del passaggio generazionale, il quadro normativo e degli adempimenti sempre più complicato e difficile... Dovevo fare qualcosa per me, i miei dipendenti ed i miei clienti. Per mia fortuna ho contattato per tempo MpO.”

leggi le altre storie su www.mpopartners.com

MpO è il partner leader, autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e acquisizione di studi professionali.

MpO PARTNERS
FUSIONI & ACQUISIZIONI
di Attività Professionali

Francesco Loconte, Commercialista. Punto Vela Charter, Genova. Mercoledì ore 11:35.

CHIAMACI 02.48007790 SCRIVICI info@mpopartners.com